INTEGRAZIONE ALL'ORGANICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, ASSUNZIONI OLTRE ORGANICO E SISTEMAZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE APPALTATRICI

Art. 12

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' bandito un concorso speciale per soli titoli per la qualifica di infermiere, riservato a coloro i quali, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato risultino aver prestato, in impianti di pertinenza della Azienda medesima, almeno 300 giornate di effettive prestazioni in mansioni di infermiere nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e siano ancora in servizio a tale data. Nel bando di concorso speciale sara' previsto il numero dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' organiche. Per il personale di cui al presente articolo valgono le disposizioni previste all'articolo 7, primo comma, e allo articolo 10, primo, secondo e terzo comma della presente legge.

Versione in vigore dal 4 novembre 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 880
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazione-all-organico-del-personale-ferroviario-assunzioni-oltre/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it